



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

Ufficio Polizia Locale

Tel. 0331-735510 Fax 0331-735952

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO con Delibera della C.C. n° 41 del 24/09/2009

PUBBLICATO all'albo Pretorio dal 07/10/2009 al 22/10/2009

In Vigore dal 17/10/2009

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO. NORME DI BASE

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – OBIETTIVI

**ART. 4 – CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E PER LE
FIERE**

ART. 5 – COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

ART. 6 – ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

**ART. 7 – AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE IN AREE MERCATALI. CRITERI
DI ASSEGNAZIONI.**

ART. 8 – PUBBLICITA' DEI POSTEGGI LIBERI.

**ART. 9 – AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI FUORI MERCATO. MODALITA' DI RILASCIO E CRITERI
DI ASSEGNAZIONE.**

**ART. 10 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.
MODALITA' DI RILASCIO.**

ART. 11 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OD OCCASIONALI.

ART. 12 – SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 13 – REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO.

ART. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO.

ART. 16 – INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI.

ART. 17 – FESTIVITA'

ART. 18 – REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.

ART. 19 – CONDOTTA DEI VENDITORI.

ART. 20 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

**ART. 21 – PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE, DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO,
INFORMAZIONI.**

ART. 22 – CALCOLO DELLE PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI.

**ART. 23 - ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO, MODIFICA, SOPPRESSIONE, VARIAZIONE E
TRASFERIMENTO**

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 24 DEFINIZIONI

ART. 25 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO: DURATA E RINNOVO.

ART. 26 UTILIZZO DEL POSTEGGIO

ART. 27 SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO.

ART. 28 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

ART. 29 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

**ART. 30 REVOCA DEL TITOLO AUTORIZZATORIO A SEGUITO DECADENZA DELLA CONCESSIONE
DI POSTEGGIO.**

ART. 31 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

ART. 32 SPUNTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI.

ART. 33 EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI.

ART. 34 INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITA'.

ART. 35 MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, ORARI.

ART. 36 PLANIMETRIA DEI MERCATI.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 37 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 38 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI.

**ART. 39 VENDITA DI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI**

TITOLO IV

FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ART. 40 TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE.

ART. 41 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE NELLE FIERE.

ART. 42 CRITERI DI PRIORITA' AI FINI DELLA GRADUATORIA.

ART. 43 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI.

ART. 44 FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI.

ART. 45 PLANIMETRIA DELLA FIERA.

ART. 46 AREE PER ESERCIZIO TEMPORANEO O OCCASIONALE.

TITOLO V

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 47 AREE E POSTEGGIO FUORI MERCATO.

ART. 48 AREE COMMERCIALI PRIVATE.

ART. 49 LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI DEI POSTEGGI FUORI MERCATO.

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA

ART. 50 NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51 CARTA DI ESERCIZIO E DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 52 VIGILANZA

ART. 53 SANZIONI

ART. 54 RISARCIMENTO DANNI

ART. 55 DIFFIDA ED ESECUZIONE D’UFFICIO

ART. 56 ESPOSTI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 57 RINVIO A NORME VIGENTI –ENTRATA IN VIGORE

ART. 58 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO.

ALLEGATI:

ALLEGATO “A” SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’

ALLEGATO “B” SCEDA DESCRITTIVA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

***ALLEGATO “C” SCHEDA DESCRITTIVA DELLE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE***

ALLEGATO “D” PIANTINA MERCATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Regolamento. Norme di base.

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VII, dell'allegato "A" alla D.G.R. 3 dicembre 2008 n. VIII/8570 e per quanto previsto della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 - Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

3. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90 e dalle leggi regionali n. 1 e n. 8 del 2007.

4. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

6. I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

7. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche).

Art. 2 – Definizioni.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- I. **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- II. **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- III. **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- IV. **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- V. **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- VI. **per presenze in un mercato od in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività

- commerciale;
- VII. **per presenze effettive in un mercato od in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - VIII. **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
 - IX. **per posteggio fuori mercato (od extra mercatale) (od aree sparse) (o piazza morta):** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
 - X. **per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - XI. **per migliororia:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
 - XII. **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - XIII. **per settore merceologico:** l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
 - XIV. **per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;
 - XV. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - XVI. **per imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
 - XVII. **per legge regionale:** la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
 - XVIII. **per Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla Legge. n. 580/1993;
 - XIX. **per ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza in data 03 aprile 2002;
 - XX. **per Responsabile:** il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 3 – Obiettivi.

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

l) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

m) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere.

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a)* le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b)* i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c)* le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
- d)* le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
- e)* le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f)* la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 - Compiti degli uffici comunali.

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dall'Ufficio di Polizia Locale.

2. Le competenze in materia spettano al Responsabile del servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

3. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente ai titolari della stessa anche esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate, con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa regionale vigente.

7. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, nonché per la creazione di posteggi fuori mercato, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

8. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nei successivi articoli 9 e 10.

Art. 7 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali. Criteri di assegnazione.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all'Ufficio di Polizia Locale, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;

c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi se necessari;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, per il quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;

f) il settore od i settori merceologici;

g) l'eventuale tipologia merceologica se imposta.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) attestato di frequenza ai corsi di formazione

c) anzianità di iscrizione al registro imprese;

d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, documentata dall'iscrizione al Registro delle Imprese;

e) tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato;

f) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda qualora ricorra il caso di parità.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4.

7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare all' Ufficio di Polizia Locale entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione l' Ufficio di Polizia Locale è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all' Albo Pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione, la carta di esercizio e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

8. L'autorizzazione prevista dal presente articolo deve essere sottoposta a vidimazione annuale, entro il termine utile del 28 febbraio, previa verifica della sussistenza degli obblighi di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale.

Art. 8 - Pubblicità dei posteggi liberi

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 9 - Autorizzazione su posteggi fuori mercato. Modalità di rilascio e criteri di assegnazione.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi fuori mercato dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

2. L'autorizzazione prevista dal presente articolo deve essere sottoposta a vidimazione annuale, entro il termine utile del 28 febbraio, previa verifica della sussistenza degli obblighi di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale.

Art. 10 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune; se società di persone, deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio di Polizia Locale nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi se necessari;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio competente. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di

incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora l'Ufficio di Polizia Locale non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

7. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

8. L'autorizzazione prevista dal presente articolo deve essere sottoposta a vidimazione annuale, entro il termine utile del 28 febbraio, previa verifica della sussistenza degli obblighi di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale.

Art. 11 - Autorizzazioni temporanee od occasionali.

1. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale potranno essere rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento, a quei soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali che ne facciano istanza almeno 30 giorni prima della data della manifestazione od evento.

Art. 12 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non abbia il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade il diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità.

7. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento dal Responsabile.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.

9. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento dal Responsabile.

10. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Art. 13 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area.

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

3. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.. La decadenza opera di diritto.

Art. 14 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali o professionali;
- e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- f) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
- g) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata

comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 16 - Indirizzi generali in materia di orari.

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) la fascia oraria massima di esercizio risulta compresa fra le ore 05 e le ore 24;
- b) il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;
- c) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

2. Il Responsabile provvede, sentita la Giunta Comunale, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei mercati e delle fiere, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nelle schede relative.

Art. 17 – Festività.

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo lo stesso non sarà effettuato.

2. Su richiesta scritta di almeno il 50% degli operatori, il Comune può autorizzare lo svolgimento del mercato stesso il giorno prima, purché non festivo, ove le condizioni della circolazione o di pubblico interesse lo consentano.

3. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 18 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.

1. Durante lo svolgimento del mercato o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozine delle persone diversamente abili e dei bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

2. All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

3. La propaganda religiosa, politica o sindacale è ammessa all'interno delle aree in questione ma, su autorizzazione del Responsabile, può essere concessa anche nelle aree limitrofe.

Art. 19 - Condotta dei venditori.

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci, sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 20 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento della Tosap e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

3. Le tasse di cui al comma 2 sono riscosse nei modi e tempi stabiliti dal competente Servizio comunale.

4. Il loro mancato versamento, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.

5. La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

Art. 21 – Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni.

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta di esercizio in originale.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, a qualunque altro titolo.

Art. 22 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati.

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

3. Il personale incaricato al controllo del mercato o fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera stesse ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quel occasione

4. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Locale

5. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile.

Art. 23 – Istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento.

1. I casi di istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Giunta Comunale.

2. L'ampliamento, la riduzione del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Giunta Comunale.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, dal Responsabile di P.L.

4. Qualora venga disposto il trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:

- a) osservanza dei settori merceologici;
- b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- c) anzianità di presenza sul mercato;
- d) anzianità di iscrizione al registro imprese;
- e) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 24 - Definizione

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali che nell'individuare le determina:

- l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
- il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superfici;
- l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;
- le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato..

2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:

- alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 25 - Concessione del posteggio: durata e rinnovo.

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni.

2. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

3. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 26 - Utilizzo del posteggio.

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicate le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di cm. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insediati nell'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- e) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
- f) l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune;
- g) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
- h) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- i) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- j) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- k) i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- l) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- m) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale, la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale od altro personale addetto al controllo.

4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e, in caso di condanna, verrà revocata.

Art. 27 - Scambio reciproco di posteggio.

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dall'Ufficio di Polizia Locale.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che venga inoltrata apposita istanza all'Ufficio di Polizia Locale sottoscritta da entrambi le parti in causa.

4. E' facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare il provvedimento, con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni.

6. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 28 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

1. Agli imprenditori agricoli viene riservata una percentuale fino al tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, esclusivamente per il settore alimentare.

2. Per l'assegnazione si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento, inviando copia del bando alle associazioni di categoria a livello provinciale.

3. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

Art. 29 - Decadenza dalla concessione del posteggio.

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per ferie, preventivamente comunicate e comunque non superiori a 4 giornate di mercato settimanale, oppure per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati.

2. La documentazione giustificativa deve pervenire all'Ufficio di Polizia Locale entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve immediatamente comunicare all'interessato dal Responsabile l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

Art. 30 – Revoca del titolo autorizzatorio a seguito decadenza della concessione di posteggio.

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nei precedenti articoli, viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio.

2. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

Art. 31 - Revoca della concessione del posteggio.

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 32 – Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato, entro le ore 08.30, nel rispetto della graduatoria e dei settori e delle eventuali tipologie merceologiche, se previste, nonché delle dimensioni dello stesso in riferimento al veicolo ed attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.

2. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) è obbligatorio essere inseriti nella graduatoria stilata sulle presenze maturate nel mercato stesso, riferibili all'autorizzazione che viene utilizzata in quel contesto per operare.

3. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese.

4. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.

Art. 33 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta deve essere presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.

4. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

Art. 34 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 35 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione dei mercati settimanali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

Art. 36- Planimetria dei mercati.

1. Presso l'Ufficio di Polizia Locale è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 37 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.

2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell' "Allegato B".

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana anche in banchina;
- e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

5. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato o fiera e meglio indicate nell' "Allegato B".

6. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.

7. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell' "Allegato B".

Art. 38 - Determinazione degli orari.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito nella stessa fascia oraria prevista per gli esercizi in sede fissa e precisamente non prima delle ore 07 e non oltre le ore 22.

2. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.

Art. 39 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 37 e 38 si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO IV

FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 40 - Tipologia ed aree destinate a fiere.

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le fiere o parti delle loro aree possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 41 - Autorizzazione per operare nelle fiere.

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) il codice fiscale e/o la partita IVA;
 - c) gli estremi dell'autorizzazione posseduta che si intende utilizzare: numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) le dimensioni del posteggio che si chiede di occupare;
 - e) le presenze e le presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) la data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostata, all'atto della spedizione, dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostata dall'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
5. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, salvo disposizioni particolari stabilite all'interno dell'atto istitutivo, e non dà origine a rilascio di autorizzazione.

Art. 42 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria.

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal Registro Imprese;

c) l'ordine cronologico di arrivo in caso di parità di punteggio.

2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

3. Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

4. In caso di assegnazione di due posteggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 commi 2 e 3.

Art. 43 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati.

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 42.

Art. 44 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Art. 45 - Planimetria della fiera.

1. Presso l'Ufficio di Polizia Locale è consultabile una planimetria aggiornata della fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Art. 46 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

1. Per manifestazioni temporanee ed esercizi occasionali si intendono quelle manifestazioni non istituzionali o non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale, da comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.

2. La richiesta di svolgimento della manifestazione deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima della data e deve contenere:

- le generalità del richiedente
- il tipo di manifestazione, la data ed il luogo
- gli eventuali prodotti messi in vendita e/o esposizione nonché la tipologia di operatori che si intende far partecipare
- ogni altra informazione utile.

3. Previo atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile evade la richiesta determinando, con proprio atto, le modalità di svolgimento, gli orari, gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria, le tipologie di operatori che possono essere ammessi, i prodotti che possono essere venduti e/o esposti.

4. In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, possono essere ammessi a partecipare anche operatori non professionali fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

TITOLO V

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 47 – Aree e posteggi fuori mercato.

1. Per i posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera IX, si rimanda a quanto stabilito dal precedente articolo 9.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata al precedente articolo 32, su parere della Giunta Comunale ogni volta che si presenta la richiesta .

3. Per la revoca-decadenza, si applicano le disposizioni determinate dai precedenti articoli 29, 30 e 31.

4. In caso di istituzione o modifica di posteggi sparsi, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 23, il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

5. Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.

Art. 48 – Aree commerciali private.

1. All'interno di aree commerciali private l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica può essere svolta da operatori commerciali su area pubblica nel rispetto della disciplina vigente

2. L'orario di esercizio è subordinato all'orario di apertura della suddetta area commerciale e comunque nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente articolo 16.

Art. 49 - Localizzazione, caratteristiche e orari dei posteggi fuori mercato.

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi commerciabili, gli orari di attività, verranno valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale sentito il parere dell'Ufficio Polizia Locale.

TITOLO VI

NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 50 - Normativa igienico-sanitaria.

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

5. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Carta di esercizio e disposizioni finali.

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La carta di esercizio, per gli operatori su posteggio dato in concessione e per gli operatori itineranti, deve essere validata ogni anno entro e non oltre il termine del 28 febbraio; per i partecipanti alle fiere la validazione avverrà il giorno stesso dello svolgimento della manifestazione.
3. La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 2 comma 3 bis e comma 6 ter della legge regionale, deve essere effettuata mediante utilizzo dell'apposito modello uniformato regionale entro e non oltre il termine del 28 febbraio, con presentazione di adeguata documentazione.
4. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.
5. I "modelli allegati", parti integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica vengono modificati con atto di Giunta Comunale.
6. Il Comune, mediante atti di convenzione, può affidare ad associazioni di categoria, consorzi, enti o società a partecipazione comunale, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e fieristiche.

Art. 52 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

Art. 53 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in caso di svolgimento dell'attività senza i prescritti titoli autorizzativi o senza il possesso dei requisiti morali e professionali, in base a quanto determinato dall'art. 8 comma 4 ter della legge regionale e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:
 - a) mancato assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale: da € 1.500 ad €10.000 e confisca delle attrezzature e della merci (p.m.r. €3.000);
 - b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale ad attività iniziata o a seguito subingresso: da € 1.500 ad €10.000 e confisca delle attrezzature e delle merci (p.m.r. €3.000);
 - c) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - d) esercizio del commercio itinerante senza l'ausilio di mezzi ed attrezzature in centri storici od in ambiti di forte attrattività: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);

- e) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- f) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- g) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- h) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- i) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- j) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- k) mancato rispetto dei limiti di orario o di divieto di esercizio in giornate festive: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- l) mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 52: da € 500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- m) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- n) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da €500 ad €3.000 (p.m.r. € 1.000);
- o) mancata pulizia dell'area: da €100 ad €450 (p.m.r. €150);
- p) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 comma 2: da € 100 ad € 450 (p.m.r. €150);
- q) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20: da €100 ad €450 (p.m.r. €150);
- r) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21: da €100 ad €450 (p.m.r. €150);
- s) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 comma 1: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. €1.000);
- t) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
- u) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28: da €100 ad €450 (p.m.r. €150);
- v) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: €da 50 ad €500 (p.m.r. € 100);
- w) per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. €1.000).

2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.

3. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 27/2002.

4. Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da €516 ad €3.098 (p.m.r. €1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.

5. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

6. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Segretario Comunale.

Art. 54 - Risarcimento danni.

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 55 – Diffida ed esecuzione d' ufficio.

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento il Responsabile, indipendentemente dall' erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l' autore od il responsabile dell' infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all' uopo un termine perentorio.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 56 - Esposti all'Amministrazione Comunale.

1. Tutti gli esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati all'Ufficio di Polizia Locale e presentati in forma scritta.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 57 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente Regolamento, composto da 58 articoli e 04 allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Art. 58 - Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Allegato “A” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEMA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

- a) Denominazione: **Mercato settimanale del Giovedì**
Delibera istitutiva : **mercato istituito con deliberazione del G.C. n. 13 del 11.01.1990**
- b) ubicazione: **piazza Michaud**
- c) orario: **dalle ore 7.30 alle ore 13.30**
- d) superficie complessiva dell'area del mercato: **mq 1757**
- e) superficie complessiva dei posteggi: **mq**
- f) totale posteggi: n. 20, di cui;
- n. 07 utilizzati per il settore alimentare;
- n. 12 utilizzati per il settore non alimentare;
- n. 01 riservati agli imprenditori agricoli;
- g) dislocazione dei posteggi:
1) su area scoperta: **tutti**
2) su area coperta: **nessuno**
3) box fissati al suolo: **nessuno**
4) vani in muratura: **nessuno**
- h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso l'Ufficio di Polizia Locale comprensiva:
- di dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi nonché quelli riservati ai produttori agricoli;
- di numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- di aree per il parcheggio e la sosta dei veicoli dei clienti sulle strade limitrofe.
- i) l'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita
- l) entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite
- m) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore 8.30
- n) tipologie merceologiche escluse: nessuna
- o) spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: lungo la via Onetto

Allegato “B” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEMA DESCRITTIVA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

a. Aree interdette al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati:

- **via Onetto**
- **P.za Michaud**

b. Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale:

- **C.so Europa**
- **Via Varesina**
-

c. Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi igienico sanitari:

- **Via Manzoni**
- **Vittoria**
- **ultimo tratto di Via Colombo incrocio via Vespucci**

Allegato “C” del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Le tipologie merceologiche utilizzabili per il commercio su aree pubbliche sono le seguenti:

- 1. PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI, FRESCHI E DI GASTRONOMIA**
- 2. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**
- 3. CARNI CRUDE E COTTE**
- 4. PRODOTTI ITTICI CRUDI E COTTI**
- 5. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**
- 6. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIA, CALZATURE**
- 7. PRODOTTI DI PROFUMERIA, PER LA COSMESI, PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA**
- 8. BENI STRUMENTALI**
- 9. LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI MUSICALI, ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO, GIOCATTOLE**
- 10. FIORI, PIANTE, SEMENTI, ARTICOLI DA GIARDINAGGIO**
- 11. OPERE ARTISTICHE, COSE ANTICHE ED ANTIQUARIATO**
- 12. PRODOTTI DI ERBORISTERIA**